

REGOLAMENTO DELLA
“FEDERAZIONE NAZIONALE DELLE ASSOCIAZIONI PER I DIRITTI DEGLI
ANZIANI (ADA) DI VOLONTARIATO – ODV – RETE ASSOCIATIVA”

approvato il 03/12/2024

Art. 1 – LOGO E DENOMINAZIONE

Il logo e la denominazione “ADA” sono registrati e di proprietà della Federazione Nazionale delle Associazioni per i Diritti Degli Anziani (ADA) di Volontariato – ODV – Rete Associativa (di seguito, per semplicità, la “**Federazione**” o “**Rete Associativa ADA**”). Ogni modifica della denominazione deve essere approvata dall’Assemblea della Federazione e ogni modifica del logo deve essere approvata dal Consiglio Direttivo.

L’utilizzo del logo e della denominazione è riservato esclusivamente agli Enti Affiliati che aderiscono alla Rete Associativa ADA e ne condividono gli scopi e le finalità.

In caso di qualsiasi violazione in materia di utilizzo del logo e della denominazione verrà attivata la procedura per la sospensione o l’esclusione dell’ADA affiliata ai sensi dell’articolo 8 dello Statuto.

Art. 2 - TESSERAMENTO

Le persone fisiche che condividono i principi e le finalità espressi nello Statuto della Federazione, posso aderire all’ADA attraverso il tesseramento.

A tal fine, dovranno presentare apposita domanda all’organizzazione di base Affiliata competente per territorio. L’organizzazione territoriale Affiliata provvederà all’iscrizione della persona fisica associata con le modalità operative di cui al successivo articolo 3 e al rilascio della tessera ADA, previo pagamento della quota associativa.

È esclusa l’adesione in forma temporanea e il rinnovo del tesseramento dovrà avvenire annualmente con le stesse modalità di cui al successivo articolo 3.

Il Consiglio Direttivo, su proposta dell’Ufficio Nazionale di Coordinamento (UNC), approva periodicamente le norme e le procedure di tesseramento delle persone fisiche associate, ivi compresi i relativi costi.

Le modalità di tesseramento degli associati persone fisiche all'ADA sono unicamente quelle stabilite a livello nazionale dalla Rete Associativa ADA.

I Consigli Direttivi delle organizzazioni territoriali Affiliate, infatti, approvano annualmente le modalità di tesseramento e le relative quote di competenza nell'ambito delle deliberazioni assunte a livello nazionale dalla Federazione.

Art. 3 – MODALITA' DI TESSERAMENTO

La domanda di iscrizione all'ADA deve essere raccolta dalle organizzazioni territoriali Affiliate attraverso il modulo predisposto dal Consiglio Direttivo della Rete Associativa ADA. Il modulo dovrà essere compilato in tutte le sue parti e debitamente sottoscritto dal richiedente.

Con la sottoscrizione della domanda di iscrizione, il richiedente accetta espressamente le finalità e gli scopi della Federazione, e si impegna a partecipare alle attività sociali e ad osservare lo Statuto, il Regolamento Nazionale e le delibere degli Organi Sociali.

Le domande di iscrizione sono validate dal Consiglio Direttivo – ovvero dai consiglieri all'uopo delegati – dell'organizzazione territoriale Affiliata presso la quale sono state presentate. Il Consiglio Direttivo dell'organizzazione territoriale Affiliata deve esprimersi entro trenta giorni verificando che i richiedenti siano in possesso dei requisiti necessari.

A fronte di orientamenti o comportamenti dell'aspirante associato che risultino in contrasto con le finalità e le regole contenute nello Statuto, i competenti organi dell'organizzazione territoriale Affiliata possono respingere la domanda di iscrizione, dandone comunicazione all'interessato con qualsiasi mezzo idoneo a provarne il ricevimento, ivi compresi telegramma, fax, pec, posta elettronica con conferma di lettura, raccomandata a mano o raccomandata con avviso di ricevimento. Questi, entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione di rigetto, può presentare ricorso al Collegio dei Garanti dell'organizzazione territoriale o, qualora non presente, al Collegio Nazionale dei Garanti.

Nell'ipotesi di rigetto della domanda dopo il rilascio della tessera, verrà rimborsata la quota versata.

L'iscrizione all'ADA decorre, a tutti gli effetti, dalla data di iscrizione fino al 31 dicembre dell'anno rispetto al quale la persona fisica associata ha pagato la quota associativa.

Dal 1° gennaio successivo, i diritti associativi sono sospesi fino alla regolarizzazione da parte dell'associato, della quota sociale o, qualora richiesto, mediante la sottoscrizione di una nuova domanda di iscrizione. Durante la sospensione, l'associato non può esercitare i propri diritti, attivi e passivi, di voto, né partecipare alla vita associativa.

Il mancato versamento della quota di rinnovo del tesseramento entro tre mesi dall'inizio dell'esercizio sociale a quello per cui è stata pagata l'ultima quota associativa comporta lo stato di morosità, che può determinare la decadenza definitiva della qualifica di associato.

I dati degli associati ADA sono informatizzati attraverso il software nazionale di tesseramento, al quale hanno accesso l'UNC e le ADA Territoriali, ciascuno per le proprie competenze.

L'UNC cura la gestione del software nazionale di tesseramento, il suo aggiornamento e sviluppo. Provvede altresì a comunicare a tutti gli utenti gli accessi e le istruzioni per il suo corretto utilizzo.

L'UNC provvede altresì a definire il sistema di gestione del trattamento dei dati personali (cd "privacy") secondo le prescrizioni della normativa vigente.

Art. 4 – PARTECIPAZIONE ALLA VITA ASSOCIATIVA

La Rete Associativa ADA promuove la partecipazione dei propri associati alla vita associativa a tutti i livelli, favorendo la massima collaborazione con le ADA Territoriali e valorizzando il volontariato come elemento costitutivo della propria identità associativa.

Gli associati esercitano tutti i diritti riconosciuti dall'articolo 5, comma 1, dello Statuto.

È in ogni caso sempre garantito agli associati il diritto di interpello, ossia il diritto di chiedere chiarimenti in merito a decisioni o attività svolte dalla Federazione o dalle ADA locali, così come il diritto di denuncia di cui all'articolo 29 del Codice del Terzo Settore.

Nel caso in cui un associato lamenti una lesione ovvero una limitazione nell'esercizio dei propri diritti, lo stesso può presentare una prima istanza motivata al Consiglio Direttivo dell'organizzazione territoriale Affiliata presso la quale risulta iscritto. Il Consiglio Direttivo ha l'obbligo di rispondere entro trenta giorni.

Qualora l'associato non ritenga la risposta esaustiva, o nel caso in cui la violazione persista, può rivolgersi al Collegio dei Garanti dell'organizzazione territoriale o, qualora non presente, al Collegio Nazionale dei Garanti, il quale, con le procedure previste dallo Statuto, ha l'obbligo di pronunciarsi entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza.

Nel caso di accoglimento dell'istanza, le presidenze delle organizzazioni territoriali interessate si adoperano per rimuovere le cause che hanno originato la violazione dei diritti dell'associato.

Art. 5 – AFFILIAZIONE

Le organizzazioni di volontariato e gli enti del Terzo Settore, individuati ai sensi di quanto previsto dallo Statuto, che intendano affiliarsi per la prima volta alla Rete Associativa ADA dovranno presentare domanda scritta di ammissione al Consiglio Direttivo.

Alla domanda di ammissione dovrà essere allegata la copia: (i) dell'atto costitutivo e dello statuto che dovrà essere ispirato a principi di democrazia, non contenere principi e finalità in contrasto con lo Statuto e il Regolamento della Rete Associativa ADA ed essere in regola con le norme di legge in vigore; (ii) del verbale di elezione degli organi sociali e del legale rappresentante; (iii) del documento d'identità del legale rappresentante; (iv) degli ulteriori documenti/informazioni individuate dall'articolo 8, comma 1, dello Statuto.

L'ammissione del nuovo ente affiliato è deliberata dall'Assemblea Nazionale, alla prima convocazione utile, su proposta del Consiglio Direttivo.

La delibera dell'Assemblea viene comunicata al nuovo ente affiliato e annotata nel libro soci, dopo che lo stesso avrà versato la quota associativa annuale stabilita dall'Assemblea Nazionale.

L'Assemblea, qualora ritenga che non sussistano i requisiti per l'accoglimento della richiesta di nuova ammissione, potrà rigettare la relativa domanda. In tal caso, il Consiglio Direttivo dovrà darne comunicazione motivata, entro sessanta giorni, all'ente richiedente.

Avverso la deliberazione che ha respinto la richiesta di affiliazione potrà essere proposto ricorso all'Assemblea Nazionale, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di rigetto. L'Assemblea si pronuncerà, in via definitiva, in occasione della successiva convocazione. Gli enti affiliati provvedono annualmente al rinnovo dell'affiliazione mediante la presentazione dell'apposita modulistica ed il versamento della quota associativa. In particolare, il valore complessivo della quota associativa sarà composto da una quota fissa, uguale per tutti gli Affiliati, stabilita dal Consiglio Direttivo, a cui si aggiungerà una quota variabile, che verrà all'uopo determinata e sarà direttamente proporzionale al contributo del 5x1000, raccolto dalla Federazione, ed erogato alle ADA Territoriali in funzione delle scelte operate dai contribuenti su base territoriale e dei progetti finanziabili.

Gli Affiliati sono tenuti a comunicare tempestivamente agli organi preposti della Federazione, ogni variazione del proprio Statuto o delle proprie cariche sociali o della forma giuridica; fino a tale momento dette modifiche non avranno effetto nei confronti della Federazione.

Art. 6 – LIVELLI ASSOCIATIVI

La Rete Associativa ADA, quale rete associativa ai sensi dell'articolo 41, comma 1, del Codice del Terzo Settore, si articola in diversi livelli: territoriale e nazionale.

- a. ADA Territoriali: costituite dalle organizzazioni territoriali affiliate che adottano, previa richiesta e autorizzazione dalla Federazione, il logo "ADA", e risultano in regola con l'iscrizione al RUNTS.
- b. la Federazione: è l'organismo apicale della rete associativa a cui fanno riferimento tutte le ADA Territoriali.

ART. 7 – PORTAVOCE REGIONALE

Per una più efficace e capillare attività di sensibilizzazione e diffusione del Volontariato, di formazione degli operatori volontari e dei responsabili di guida, sostegno e coordinamento delle iniziative, in tutte le Regioni in cui sono presenti più ADA Territoriali di Volontariato aderenti alla Federazione, verrà designato dall'UNC della Federazione un Portavoce Regionale.

Il Portavoce Regionale promuoverà l'attività nella Regione di competenza, collaborando con le reti ADA Territoriali presenti sul territorio di appartenenza alla progettazione sociale, offrendo consulenza ed assistenza e verificando il buon funzionamento di tutte le attività svolte, così da promuovere la crescita e la capacità di autogoverno delle organizzazioni di volontariato e la fattiva collaborazione con gli Enti locali.

Per tale funzione sarà riconosciuto al Portavoce Regionale un rimborso delle spese sostenute e documentate da parte della Federazione.

Il Portavoce Regionale è una figura intermedia, di attestata competenza professionale e formativa di settore, costituita per meglio perseguire e realizzare le finalità della Federazione; in pratica, il Portavoce Regionale costituisce lo strumento tramite il quale la Federazione, quale Rete Associativa, è presente a livello locale e può svolgere con puntualità e più efficacemente il compito che è quello di promuovere, indirizzare e coordinare le attività delle ADA Territoriali operanti nel territorio nazionale.

Più precisamente, il Portavoce Regionale ha il compito di concorrere alla programmazione degli interventi nel territorio di competenza in conformità agli indirizzi impartiti dalla Federazione.

Resta comunque inteso che, pur in presenza del Portavoce Regionale, è fatto comunque salvo il rapporto associativo diretto previsto dallo Statuto tra la Federazione e ciascuna ADA Territoriale aderente che opera sul territorio nazionale.

L'ambito regionale scelto per tale figura intermedia è molto importante anche per i riferimenti legislativi, perché è il consiglio regionale che determina norme e regolamenti per l'attività di Volontariato in rapporto con le istituzioni pubbliche nella regione stessa.

Art. 8 – REGOLE ASSEMBLEARI

Le assemblee sono il massimo organo deliberante della Rete Associativa ADA e delle ADA Territoriali. Si devono riunire in via ordinaria almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e per la deliberazione sulle linee programmatiche generali.

Tutti gli associati in regola con il tesseramento hanno il diritto di voto nelle ADA Territoriali, secondo il principio del voto singolo.

Possono essere delegati alle assemblee territoriali, gli associati persone fisiche maggiorenni in regola con il tesseramento dell'anno sociale in cui svolge l'assemblea.

Art. 9 – 5 x 1000

Al fine di perseguire gli scopi e le finalità previsti dallo Statuto, il Consiglio Direttivo della Federazione promuove, in collaborazione con gli Enti Affiliati, la raccolta del 5x1000 su tutto il territorio al fine di finanziare i progetti di rilevanza nazionale promossi dalla Rete Associativa ADA. Fatto salvo quanto sopra, la Federazione può valutare, nei limiti della disponibilità, di sostenere con i fondi raccolti dalla Federazione i progetti e le iniziative proposte dai propri Affiliati, che siano coerenti con le finalità istituzionali della Federazione stessa e con le linee guida ministeriali sul 5x1000.

Al riguardo, si precisa che, al fine di sostenere iniziative che abbiano concreto impatto sulla comunità e sulla reale inclusione sociale, con i fondi raccolti la Federazione – a suo insindacabile giudizio – potrà sostenere progetti di notevole rilevanza promossi dalle articolazioni territoriali ADA.

Al riguardo, resta inteso, per gli Enti Affiliati che potranno beneficiare di fondi raccolti dalla Federazione in sede di 5x1000, che i documenti giustificativi delle spese devono essere annullati con apposita dicitura attestante che la spesa è stata sostenuta con la quota del 5x1000 dell'Irpef indicando l'anno di riferimento del contributo cui è stata imputata la spesa stessa. Gli stessi documenti devono essere conservati per almeno dieci anni, unitamente all'idea progettuale e alla eventuale relazione illustrativa, per eventuali controlli degli organi competenti. I giustificativi di spesa, salvo i casi espressamente previsti e comunque in copia, non devono essere inviati, ma conservati in originale, presso la sede legale dell'Ente Affiliato che ha ricevuto il contributo ed esibiti qualora il Ministero ne faccia richiesta.

Art. 10 – SERVIZIO ISPETTIVO NAZIONALE

Il Servizio Ispettivo Nazionale è costituito da tre componenti effettivi e due supplenti designati dall'UNC scelti tra persone – anche non aderenti ad ADA – in possesso di specifiche competenze riguardanti i compiti attribuiti al Servizio medesimo.

I componenti del Servizio Ispettivo Nazionale durano in carica per quattro anni.

I componenti del Servizio Ispettivo eleggono al loro interno un Responsabile con compiti di rappresentanza nei rapporti interni della Federazione e di coordinamento dell'attività dei singoli ispettori.

In caso di temporaneo impedimento, rinuncia o decadenza di un componente effettivo del servizio, subentrano i supplenti in ordine di età.

Il Servizio Ispettivo ha compiti e poteri di verifica sul rispetto dei principi, delle finalità e degli obiettivi prefissati, e di corretta amministrazione degli Enti Affiliati.

Qualora il Servizio Ispettivo ravvisi irregolarità, l'UNC della Federazione concede alla struttura sottoposta all'ispezione un determinato tempo entro il quale regolarizzare la/le anomalia/e. Trascorso tale periodo, se la situazione non viene regolarizzata, l'UNC potrà disporre la sospensione del rapporto associativo tra la struttura sottoposta a ispezione e la Federazione compresa l'inibizione del logo e della denominazione ADA.